PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO PER L'APPALTO RELATIVO AL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO DIDATTICO PER L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO MANZONI" DI SUZZARA, VIA MILANO 13 (MN)

CIG _____

IMPORTO CONTRATTUALE EURO _____ .

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno _____ (__) del mese di _____, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Fra

- **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente Area 3 – Pianificazione territoriale e della navigazione - Edilizia della PROVINCIA DI MANTOVA, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia"

-(Codice Fiscale: 80001070202);

- **Sig.** _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ (__), in via _____ n. __, in qualità di Legale Rappresentante della società _____, con sede a _____, in via _____ n. __, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Parma, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore";

(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)

3) Sig. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, Via _____, in qualità di _____, con sede a _____, che dichiara di agire in nome e per conto del Raggruppamento di concorrenti costituito ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dallo stesso operatore economico _____, in qualità di mandataria/capogruppo e da _____ con sede a _____, in qualità di mandante, come da collettivo speciale con rappresentanza, conferito con atto del Dr. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile di _____, in data__/__/____, Rep. n._____ , Racc. n._____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n.___ del _____, efficace dal _____, è stato disposto:

a) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di contratto per l'affidamento, in appalto del "*Servizio di noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico per l'Istituto Statale D'istruzione Superiore A. Manzoni"*, dell'importo complessivo di Euro ……., oltre I.V.A. di legge;

b) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ex art. 1, comma 2 lett. b, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato

con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

c) di approvare lo schema di "*Avviso di Indagine di mercato*", da pubblicare sulla piattaforma Sintel e sul sito internet istituzionale della Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, onde consentire agli operatori economici interessati di manifestare interesse a partecipare al successivo confronto concorrenziale;

- che a seguito di Indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n. __ del _____, efficace dal _____, è stato disposto di approvare:

a) di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara, individuati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell'elenco telematico degli operatori economici, di comprovata affidabilità, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL;

a) di approvare lo Schema di Lettera Invito per l'espletamento della procedura negoziata;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del _____ è stato nominato il Seggio di Gara per l'apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

- che a seguito d'esperimento della procedura di gara, il Presidente del Seggio di gara, a conclusione delle operazioni di gara, ha proposto di aggiudicare l'appalto a favore dell'impresa _____, che

ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____, oltre a € ……. per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € _____, oltre IVA di legge;

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dall'art. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stato disposto l'affidamento, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace dal _____ sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia, e disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico _____;
- che l'Appaltatore ha presentato, in data _____, la dichiarazione in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di accettare, in sede di partecipazione alla procedura, il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova";
- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta la comunicazione del _____ Ministero dell'Interno, che attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'ing. Alessandro Gatti, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa _____, con sede a _____, in _____, che per mezzo del Legale Rappresentante, **Sig. _____**, accetta, l'appalto del **"*Servizio di noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico per l'Istituto d'Istruzione Superiore "A.Manzoni" di Suzzara".***

2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna il servizio oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi Euro _____), di cui € _____ per l'esecuzione del servizio, soggetto al ribasso del _____% , ed € …… per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% pari ad € _____, per l'importo complessivo di € _____.

2. L'appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto, ma non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell'art. 95,

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di affidamento, ammonta ad Euro _____;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro _____.

3. Il prezzo del servizio è soggetto a revisione secondo le modalità riportate all'art. 20 del Capitolato.

4. Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) e dell'art. 59, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la **lett. a).**

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Stima del servizio;
b) Elaborati progettuali;

c) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) Le polizze di garanzia;

e) Il Patto di Integrità.

ART. 5 – Termini di espletamento del servizio

1. La consegna e la completa fruibilità delle strutture modulari deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Il noleggio ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla consegna ed avvenuto montaggio delle strutture modulari.

2. L'appaltatore deve programmare l'esecuzione delle attività affidate garantendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche, pertanto le prestazioni potranno doversi svolgere anche in maniera frammentata, al di fuori degli orari normali di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei giorni di vacanza scolastica, ecc.

Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Stazione Appaltante e il Dirigente scolastico dell'istituto. I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

3. È fatta salva la possibilità da parte del Direttore dell'Esecuzione, di concedere all'appaltatore, per ogni singolo intervento, per giustificati motivi e dietro sua specifica richiesta, tempi di esecuzione maggiori.

ART. 6 - Penali

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal

RUP, saranno applicate le penali previste all'art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, conforme allo Schema Tipo 1.2 del D.M. 31/2018, rilasciata da _____, emessa in data _____, per l'importo garantito di € _____=, (diconsi Euro _____).

2. Si dà atto, altresì, che la cauzione è ridotta del __% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie _____ .

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 8 - Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Pertanto, l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio o in conseguenza dello stesso, sollevando quindi la Provincia ed i suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore all'Esecuzione nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore all'Esecuzione, redigendo processo verbale alla presenza dell'esecutore, procederà all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore all'esecuzione;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Tutto ciò al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore stesso.

ART. 9 - Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi

1. L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, con scadenza in data _____, e appendice n. ____ in data _____, di precisazione copertura dello specifico servizio oggetto del presente contratto.

3. Per tutta la durata dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a mantenere la suddetta polizza, o diversa, purchè conforme alle condizioni di capitolato, trasmettendo, alla scadenza, copia delle quietanze di pagamento dei premi o delle polizze.

Il mancato rinnovo della polizza è causa di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

4. Eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all'amministrazione appaltante. Inoltre, a prescindere dal massimale assicurato, l'appaltatore è comunque responsabile di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.

ART. 10 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei servizi per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il

regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione all'Esecuzione. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di opere e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni

dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 12 - Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai Certificati di Pagamento si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il codice CIG _____.

Parimenti il suddetto codice dovrà essere riportato in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 13 – Concorrenti riuniti

(in caso di partecipazione di riunioni di concorrenti)

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico mandatario/capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capogruppo.

2. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la

propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

3. Come concordemente stabilito fra le parti, la mandante potrà emettere singola e propria notula analitica e successiva fattura per l'importo corrispondente alla prestazione svolta.

4. Ogni fattura, corredata di regolare liberatoria a tutti gli effetti di legge da parte della mandante emittente fattura, verrà raccolta e debitamente inoltrata alla Stazione Appaltante, esclusivamente dalla mandataria/capogruppo, unitamente ad una propria lettera di richiesta d'esecuzione del pagamento.

5. I pagamenti relativi a tutti i crediti maturati saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo che a sua volta provvederà a corrispondere alla mandante quanto ad essa dovuto.

ART. 14 – Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 15 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova", che costituisce formale obbligazione per l'Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall'Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l'esclusione dell'affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo del servizio, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30, commi 5, 5bis e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68. *Oppure* Si dà atto che è stata verificata l'ottemperanza dell'appaltatore alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 – Documento Unico di Valutazione del rischio d'interferenza (DUVRI)

1. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha messo a disposizione dell'appaltatore il Documento unico di valutazione del rischio d'interferenza (DUVRI), che l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 20 – Subappalto

1. L'appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di

subappaltare parte del contratto a terzi. *ovvero* L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.

2. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto e dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del Capitolato Speciale.

2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa

dell'inadempimento.

ART. 22 - Recesso

1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Provincia può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 23 – Regolare esecuzione

1. La verifica di conformità è sostituita dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto; ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

ART. 24 – Divieto di cessione del contratto - cessione del corrispettivo

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 25 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – Foro Competente

1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 27 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. c, del D.M. 22 febbraio 2007.

3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 28 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel codice civile.

ART. 29 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. I dati personale saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679", di cui l'appaltatore ha già preso conoscenza in sede di partecipazione alla gara.

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

4. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

L'APPALTATORE

Sig. _____

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti

REP. N._____

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dr. ……., Segretario Generale della Provincia di Mantova, senza l'assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con il mio consenso,

CERTIFICO

che i signori:

- **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza della PROVINCIA DI MANTOVA

e

- **Sig. _____**, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____ (__), in via _____ n. __, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede a _____ (__), in via _____ n. __,

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che il duplicato informatico del documento informatico, allegato al presente atto sotto la lettera a), è conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Mantova, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Sacchi